

OGGETTO: GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 19 - ID 2385

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

CHIARIMENTI

1) Domanda

Tra le dichiarazioni disponibili in formato word non è presente la Domanda di partecipazione. È possibile avere a disposizione anche la domanda in quel formato?

Risposta

La domanda di partecipazione anche in formato word è stata resa disponibile in data il 09/06/2021.

2) Domanda

Si richiede un chiarimento sull'art. 14.1 del disciplinare. Si dice che il modello F24 dovrà avere come riferimento codice tributo 1552 e Anno di riferimento: 2021. Si chiede come compilare gli ulteriori campi sezione e codice ente.

Risposta

Ai fini dell'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo, qualora il concorrente utilizzi il pagamento tramite modello F24, sarà sufficiente che indichi il solo codice tributo 1552 e l'anno di riferimento, non essendo necessaria la specifica relativa al codice ente.

In tale caso, conformemente a quanto indicato al paragrafo 14.1 del Disciplinare di gara, il concorrente produrrà una dichiarazione con l'indicazione espressa che l'imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura.

3) Domanda

Dal sito ANAC in relazione ai CIG di gara risulta il seguente messaggio di errore "GAE07 - Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. È opportuno contattare la stazione appaltante".

Risposta

Si può procedere al versamento del contributo ANAC solo in seguito alla pubblicazione del Bando di Gara sulla G.U.R.I.; la pubblicazione è avvenuta in data 16/06/2021.

4) Domanda

Con riferimento l'art. 6 comma 13 del terzo bullet point dello Schema di Convenzione, si richiede di chiarire con degli esempi come gestire l'eventuale allineamento delle scadenze contrattuali degli oda successivi al primo, nel caso in cui siano presenti prodotti con delivery con scadenze fissate.

Risposta

Fermo restando il rispetto di quanto previsto all'art. 6, comma 13 dello Schema di Convenzione, si precisa che il Fornitore, su richiesta dell'Amministrazione, è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle utenze attivate con Ordinativi di fornitura successivi al primo, all'ultima scadenza delle utenze attivate con il primo Ordinativo di Fornitura. Esempio: Primo ODA accettato avente tutti i PoD attivati in data 01/03/2022 con fornitura a prezzo fisso a 18 mesi e scadenza in data 31/08/2023. Secondo ODA accettato avente tutti i PoD attivati in data 01/10/2022 con fornitura a prezzo variabile a 12 mesi e scadenza in data 30/09/2023. Qualora l'Amministrazione ne facesse richiesta, il Fornitore è tenuto ad allineare le scadenze del secondo ODA al 31/08/2023. Si veda anche quanto precisato nella risposta alla domanda n.5.



5) Domanda

Con riferimento l'art.6 comma 13 del terzo bullet point dello Schema di Convenzione, nel caso in cui l'Amministrazione contraente richieda l'allineamento delle scadenze contrattuali all'ultimo termine presente nel primo OdA, si chiede: come ci si deve comportare nel caso in cui nel primo OdA la scadenza prevista dall'ultimo termine sia successiva alla scadenza prevista per il prodotto scelto in un successivo OdA (es. primo OdA Variabile24 e secondo OdA Fisso 12 con inizio consegne il 7° mese successivo all'inizio consegna del primo OdA)?

Risposta

L'allineamento delle scadenze contrattuali si applica solo nel caso in cui le scadenze contrattuali delle utenze attivate con Ordinativi di fornitura successivi al primo, siano posteriori all'ultima scadenza delle utenze attivate con il primo Ordinativo di fornitura. Pertanto, nel caso rappresentato, non ci sono allineamenti di scadenze contrattuali da effettuare.

6) Domanda

"XXX può emettere un'unica fattura fiscale aggregando secondo delle logiche richieste dal cliente, a patto che però i punti di fornitura aggregabili abbiano i medesimi dati in riferimento a:

- Codice ufficio: dovranno essere aggregate le posizioni con lo stesso codice di fatturazione elettronica indicato dal cliente:
- CIG: dovranno essere aggregate le posizioni con lo stesso CIG.

Dato l'obbligo di legge di inserire nel tracciato xml la copia fattura in formato pdf, ai fini di non superare il limite imposto dallo SDI di un flusso con dimensione massima pari a 5 MB, le aggregazioni potranno riguardare un numero massimo di punti pari a 100 circa.

Tali regole di aggregazioni sono compatibili con il punto che cita:

"fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d'utenza, ...)"?".

Risposta

Si, sono compatibili.

7) Domanda

All. 4 Schema di Convenzione – Condizioni Generali (art. 9 com 9 capoverso 9/10)

Il combinato disposto dei capoversi 9 e 10 implica che gli oneri degli adempimenti relativi all'indicazione del NSO sono a carico delle Amministrazioni e nulla può essere eccepito al Fornitore anche qualora non esponesse in fattura gli estremi dell'ordine NSO, corretto?

Risposta

Si precisa che l'istituto del NSO che non trova applicazione per la fornitura di energia elettrica, oggetto della presente procedura di gara, conformemente a quanto indicato nelle Linee Guida del MEF del 30 marzo 2021 per l'emissione, la trasmissione e la gestione degli ordini elettronici mediante il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO).

8) Domanda

All. 4 Schema di Convenzione – Condizioni Generali (art. 15 com 4 Recesso)

La frase "le singole Amministratori [refuso, Amministrazioni ndr] potranno recedere con lo stesso preavviso da ciascun singolo contratto di fornitura previo il pagamento da parte delle stesse Amministrazioni delle prestazioni in loro favore eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite" va intesa nel senso che, il Fornitore è legittimato a fatturare il decimo dell'importo delle forniture non eseguite autonomamente una volta constatato il recesso anticipato?

Risposta

L'art. 15 comma 4 dello Schema di Convenzione – Condizioni Generali norma il recesso *ad nutum* delle Amministrazioni, in conformità al disposto dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/16.

9) Domanda

All. 4 Schema di Convenzione – Condizioni Generali (art. 15 com 4 Recesso)



Nella determinazione del valore delle forniture non eseguite è corretto basarsi sui volumi stimati nell'All.1, e sulla stima del prezzo unitario in MWh (come definito e valorizzato nel Disciplinare all'articolo 3)?

Risposta

Ferma restando l'applicazione, in caso di recesso *ad nutum*, del comma 2 dell'art. 109 del D.Lgs n. 50/2016, si precisa che per determinare il valore delle forniture si terrà conto dei seguenti elementi: volumi indicati nell'Allegato all'Ordinativo di fornitura, denominato "All. 1 – Elenco delle utenze", valore dello *spread* offerto, valore del prodotto fisso in caso di forniture a prezzo fisso, la media dei valori assunti dal PUN*Index* nei mesi di fornitura in caso di forniture a prezzo variabile, la stima dei c.d. *oneri passanti* e delle imposte riportata all'art. 3 del Disciplinare.

10) Domanda

All. 4 Schema di Convenzione – Condizioni Generali (art. 15 com 4 Recesso)

È corretto considerare Switch Passivi, e quindi recessi anticipati e non Volture, le richieste che dovessero pervenire da soggetti aggiudicatari di altre convenzioni (ad es. Servizio Luce)?

Risposta

Premesso che la domanda non è chiara, si evidenzia che nello schema contrattuale delle Convenzioni Consip relative ai servizi integrati - che includono anche la fornitura di energia elettrica - è prevista la possibilità di evitare che l'Amministrazione debba recedere anticipatamente dal contratto di fornitura di energia elettrica in essere. Si precisa comunque che, in caso di richieste pervenute da operatori economici aggiudicatari delle suddette Convenzioni Consip intervenute prima della naturale scadenza dei contratti in essere, potrà ricorrere la fattispecie del recesso anticipato ai sensi dell'art. 15 delle Condizioni Generali.

11) Domanda

All. 4 Schema di Convenzione – Condizioni Generali (art. 1 com h - giorni lavorativi)

Poiché sono considerati lavorativi i giorni dal lunedì al venerdì, sabato e domenica esclusi, in caso di contestazione di penali il calcolo dei giorni lavorativi andrà effettuato escludendo sabato e domenica?

Risposta

Si, si conferma che, in caso di contestazione delle penali, ai sensi dell'art. 12 comma 3 dello Schema di Convenzione – Condizioni Generali, nel calcolo del termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi previsti per le deduzioni del Fornitore, sono esclusi il sabato e la domenica.

12) Domanda

All. 4 Schema di Convenzione (art. 8 com 4 – pec fine convenzione)

La PEC a cui comunicare la data di cessazione dell'ultimo contratto è la dprpaconsip@postacert.consip.it visto che non è più esplicitata?

Risposta

L'indirizzo PEC sarà esplicitato all'atto della stipula della Convenzione.

13) Domanda

All. 4 Schema di Convenzione (art. 10 com 1 – penali)

Qual è l'algoritmo sottostante alla determinazione della penale di 160 €/MWh?

Risposta

Premesso che la domanda è poco chiara, si ribadisce, così come già esplicitato all'art. 10 co. 1, che la penale è "… pari all'1 per mille del valore della fornitura. Il valore della fornitura, viene calcolato moltiplicando il quantitativo stimato del/dei punto/i di prelievo per il/i quale/i si applica la penale per 160,00 €/MWh …". Pertanto il valore di 160 €/MWh, utilizzato per valorizzare il predetto quantitativo, è stato definito da Consip come stima del costo unitario del MWh al netto dell'IVA.

14) Domanda

All. 4 Schema di Convenzione (art. 10 com 4 – penali)

Qual è l'algoritmo sottostante alla determinazione della penale di 500 €/mese di ritardo?



Risposta

Premesso che la domanda è poco chiara, si precisa che Consip ha quantificato la penale richiamata tenuto conto della natura giuridica e del valore della Convenzione.

15) Domanda

All. 4 Schema di Convenzione (art. 10 com 4 – penali)

La penale è applicabile solo per la mancata comunicazione periodica o anche per eventuali richieste "spot" da parte di CONSIP e, in caso affermativo, quali sarebbero le tempistiche che farebbero scaturire la penale? 15 giorni solari dalla data della richiesta?

Risposta

Il comma 4 dell'art. 10 dello Schema di Convenzione prevede che "in caso di invio della reportistica in ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 8 comma 1, per cause non imputabili a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, si procederà all'applicazione di una penale pari a 500,00 euro per ogni mese di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito". Il richiamato comma 1 dell'art. 8 così dispone: "Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell'allegato al Capitolato Tecnico "Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni", l'elaborazione di report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 11, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre." Pertanto, dal combinato disposto delle norme richiamate, la penale di cui al comma 4 dell'art. 10 dello Schema della Convenzione si applica al mancato invio - entro 15 gg dalla richiesta - degli ulteriori report specifici che Consip si è riservata di richiedere al fornitore al fine di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Si precisa infine che, nel caso di ritardo nell'invio delle informazioni di cui all'allegato al Capitolato Tecnico "Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni", si applicherà la penale prevista al comma 5 dell'art 10 dello Schema di Convenzione.

16) Domanda

All. 5 Capitolato (art. 3 com 4 – attivazione)

L'inciso "salva diversa data concordata tra le parti" può essere interpretato che si considera concordata una data di attivazione diversa da quella richiesta purchè comunicata a mezzo PEC e ricevuta PEC di conferma?

Risposta

La data di attivazione concordata tra le parti, diversa quindi da quelle di cui all'art. 3 comma 4 del Capitolato Tecnico, può essere concordata con idonea documentazione atta a comprovare l'accordo tra le parti e quindi anche a mezzo PEC. Si precisa che deve comunque essere rispettato quanto previsto al successivo comma 17 del medesimo articolo.

17) Domanda

All. 5 Capitolato (art. 3 com 17 – attivazione)

L'indicazione del termine ultimo che l'Amministrazione può indicare come data di attivazione è il primo giorno del quarto mese successivo a quello di scadenza del lotto va inteso nel senso che, se dovesse essere richiesta una delivery oltre il 4° mese è facoltà del Fornitore rifiutare l'ODA o, comunque, sfilare il POD riportante la data oltre il termine?

Risposta

Si precisa che l'Amministrazione non può indicare nell'Ordinativo di Fornitura una data di attivazione delle utenze oltre quella del primo giorno del quarto mese successivo a quello di scadenza del Lotto. Pertanto, qualora si verificasse tale casistica, il Fornitore deve rifiutare l'Ordinativo di Fornitura o, in caso di Ordinativo contenente diverse date di attivazione, sfilare il/i PoD con data di attivazione successiva alla suddetta data limite.

18) Domanda

All. 5 Capitolato (art. 3 com 20 – FIX18 e VAR24)

Qualora non fosse ancora raggiunto il 25% ma il limite fosse prossimo, il Fornitore tra gli ODA presenti potrà accettare solo quello/i che portino al massimo al 26% a prescindere dal criterio cronologico?



Risposta

No, il fornitore deve seguire l'ordine cronologico di ricezione degli Ordinativi di Fornitura.

19) Domanda

All. 5 Capitolato (art. 10 com 1 – verifiche ispettive)

È possibile conoscere quali sono i razionali sottostanti ai costi per le Verifiche Ispettive vista la possibilità di effettuazione anche da remoto?

Risposta

L'esecuzione delle verifiche ispettive è affidata da Consip a un Organismo di Ispezione indipendente, selezionato tramite procedura a evidenza pubblica. La remunerazione del servizio ispettivo è espressa in giornate ispettore, quali che siano le modalità di esecuzione della verifica commissionata, in presenza o da remoto. I costi delle verifiche ispettive sono quindi calcolati moltiplicando il costo di una giornata ispettore per il numero di giornate necessarie a completare il ciclo ispettivo, tenendo presente che il numero di Ordinativi di Fornitura ispezionabili/die da un ispettore varia in funzione della complessità dell'attività ispettiva (da un minimo di due ODF ispezionabili/die a un massimo di dieci ODF).

20) Domanda

All. 5 Capitolato (art. 10 com 3 – verifiche ispettive sede)

Resta valida l'eventualità che le verifiche possano essere effettuate da remoto anche senza impedimenti oggettivi cogenti?

Risposta

Ferme restando le modalità di esecuzione delle verifiche ispettive come disciplinate nell'art. 10 comma 3 del Capitolato Tecnico, le stesse potranno essere eseguite, ove ritenuto opportuno o necessario, anche da remoto.

21) Domanda

Si chiede conferma che le dichiarazioni per quanto in oggetto debbano essere predisposte solo per i soggetti che hanno poteri di rappresentanza (procuratore generale- presidente CDA- Amministratore delegato)

Risposta

Posto che non è chiaro a quali dichiarazioni la domanda si riferisca, ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale, il legale rappresentate dell'impresa concorrente, così come indicato al paragrafo 6 del Disciplinare di gara, deve dichiarare - nell'ambito del DGUE e nella domanda di partecipazione - il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del codice con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 80, tenuto conto a tal fine di quanto precisato nel Comunicato ANAC dell'8.11.2017. Si precisa inoltre che ai fini dell'art. 80 comma 3 del Codice rilevano i soli procuratori titolari di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti tali da essere assimilati agli amministratori (Tar Lazio 9195/2017).

22) Domanda

Chiediamo conferma che quanto in oggetto ovvero sentenze non definitive rinvio a giudizio o misure cautelari non debbano essere predisposte in fase di presentazione offerta.

Risposta

No, non si conferma. Come precisato al par. 6 del Disciplinare di gara "... gli operatori economici dovranno dichiarare nel DGUE, nonché nella domanda di partecipazione per quelle non espressamente previste nel DGUE, tutte le fattispecie ricadenti nell'ambito di applicazione del predetto comma 5.

A tal proposito si precisa che: ...

relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c e c-bis gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3:

- tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 80, comma 1 del Codice,
- le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida Anac n. 6;



- il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 80, comma 1, del Codice;
- ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto dell'appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico".

Infine II medesimo par. 6 precisa inoltre che "Al ricorrere di fattispecie rilevanti, al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di condanna, di rinvio a giudizio, di applicazione di misure cautelari, di risoluzione, di recesso, di applicazione delle penali, nonché le relative misure di self cleaning eventualmente adottate".

23) Domanda

Con la presente si chiede conferma che i GO possano essere offerti ad un prezzo pari al prezzo base di 0,90 €/MWh previsto dalla procedura.

Risposta

Si, si conferma.

Divisione Sourcing Energy, Building Management e MePA

Il Responsabile

(Ing. Maurizio Ferrante)